

Appoggi elettorali

74 - Del resto, **all'udienza del 29-10-1996**, come si è in precedenza accennato, venivano acquisite le dichiarazioni rese da **Mancini Giacomo** ai Pubblici Ministeri di Cosenza e Catanzaro il 10-4-1992, nelle quali l'ex parlamentare socialista e già ministro della Repubblica sul conto di Romeo Paolo così testualmente affermava: “erano scortati [insieme a Gentile negli incontri elettorali n.d.r.] da un nutrito stuolo di personaggi molto noti alla Giustizia ed aderenti al clan di Muto, Serpa, Pino, Perna [la cosca a cui apparteneva il Vitelli n.d.r.], a seconda delle zone interessate”.

Ma v'è di più. **Ierardo Michele**, appartenente alla cosca Iamonte, **dichiarava, all'udienza del 19-3-1997**, che in epoca non meglio precisata degli anni ottanta Romeo Paolo si era portato presso l'abitazione di ⁽¹⁾ esso Ierardo a chiedergli appoggio elettorale, promettendo, in cambio, di fare ottenere a una sua cognata a nome Scambia Concetta un alloggio popolare. In quella competizione il Romeo si era presentato nel partito socialdemocratico, ma non era stato eletto.

75 - D'altronde, i rapporti del Romeo con la cosca Barreca erano confermati dal defunto onorevole **Benedetto Mallamaci nel verbale di dichiarazioni in data 5-11-1994**, ⁽²⁾ laddove affermava di ritenere che nella zona di Pellaro il Romeo aveva rapporti con i Barreca.

Sempre **Barreca Filippo** dichiarava, poi, di avere saputo da Ficara Francesco, noto esponente della “ndrangheta”, che il gruppo Latella, schieratosi, durante la “guerra di

¹Pag.

²Pag.

mafia”, con il “cartello” destefaniano, si stava impegnando nelle consultazioni elettorali regionali del 1990 in favore del **Romeo**

Gregorio Giuseppe, nelle dichiarazioni rese al P.M. il 25-11-1996 ed acquisite al fascicolo per il dibattimento, essendo rimasto vittima della c.d. “lupara bianca” (cfr. le già citate deposizioni del Capitano dei Carabinieri Chiaravalloti e del Col. Fazio), riferiva quanto segue: Aveva fatto parte della cosca Bellocco anche perchè congiunto di Bellocco Umberto. Nel 1992 quest’ultimo gli proponeva di candidarsi alla Camera dei deputati. Otteneva, allora, un incontro - tramite tale Figliuzzi - con l’On. Nucara, rappresentante del Partito Repubblicano, ma con esito negativo. Incontrava, quindi, il socialdemocratico Romeo Paolo, tramite Chisari Antonio, con il quale era stato detenuto presso il carcere di Reggio Calabria. Diceva al Romeo di essere in rappresentanza della cosca Bellocco, ricevendo la massima disponibilità. Non era in grado, però, di candidarsi, poichè gli venisse comunicato che, per presentarsi alla Camera dei deputati, bisognava aver compiuto il venticinquesimo anno di età.

Successivamente, aveva modo di parlare ancora con Romeo Paolo, ⁽³⁾ il quale gli chiedeva se la famiglia Bellocco avrebbe continuato ancora ad appoggiarlo nelle elezioni politiche, malgrado esso Gregorio non potesse candidarsi in quanto, in caso positivo, i Bellocco “avrebbero potuto contare su un parlamentare di loro fiducia”. Parlava, indi, con Bellocco Umberto, il quale faceva sapere che avrebbe potuto far convogliare sul Romeo solo una parte dei voti a sua disposizione. Il Gregorio

³Pag.

riceveva, alcuni giorno prima delle elezioni, la visita di Romeo Paolo, a bordo di una “Mercedes” di colore grigio metallizzato, che gli consegnava materiale elettorale.

La vicenda in questione trova vari riscontri nei risultati delle indagini esperite. Così è stato accertato, tramite Gigliuzzi Antonio, militante del partito Repubblicano (ud. del 6-6-1998), che il Gregorio si era rivolto a lui, nel 1992, intendendo candidarsi alla Camera dei Deputati e che di ciò aveva parlato con Nucera Francesco, capo del suo partito e capolista alle elezioni politiche dell'anno 1992 nelle file del Partito Repubblicano. Si è appurato, inoltre, che, effettivamente, Chisari Antonio e il Gregorio erano stati detenuti insieme. Il Chisari, poi, all'udienza del 16-6-1998, confermava di aver conosciuto il Gregorio nel 1992, in quanto intendeva candidarsi e - ciò che più rileva - di averlo, effettivamente, posto in contatto con Romeo Paolo.

Allorquando la sentenza esamina il tema dei consensi elettorali si limita a valutare alcune dichiarazioni di Mancini, Ierardo, Barreca, Mallamaci e Gregorio per concludere che (77) “non sarebbe assolutamente possibile ritenere, riguardo al Romeo, che si trattasse di un politico spregiudicato in cerca di consensi elettorali, che pur di raggiungere i propri obiettivi, si appoggiava alla ndrangheta ...”.

Le anzidette dichiarazioni riguardano per lo più episodi appresi da terzi privi di riscontri che si riferiscono alle elezioni regionali del 90 e del 92 e che non hanno alcuna valenza probatoria nemmeno rispetto al tema che la sentenza vorrebbe provare perché lo ritiene utile e conducente al fatto reato contestato all'imputato.

Prima di entrare nel merito delle singole dichiarazioni deve rilevarsi come anche in questo caso la ricerca della prova non è tralasciata al fatto-reato contenuto nel capo di imputazione H2.

Infatti occorre ricordare che la peculiarità dell'associazione ipotizzata consiste tra l'altro nell'annoverare tra i propri fini “il conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui” sicché l'oggetto della prova sarebbe dovuto consistere nella ricerca di tutti quei fatti che fossero altamente indicativi di condotte univoche di tutti gli associati mirate al conseguimento di vantaggi elettorali, nel corso delle numerose campagne elettorali dal 1968 ad oggi, più favore di candidati affiliati o contigui.

In sostanza si tratterebbe di provare che questa colta associazione “facente capo, sino al 91, alle cosche De Stefano e Tegano, e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa” abbia posto in essere condotte dirette a portare propri uomini nelle istituzioni ovvero, attraverso un “voto di scambio”, condizionare altri politici.

Chiaramente non sarebbe nemmeno sufficiente provare, nell'ottica del capo di imputazione che si ritiene modificato, ciò che si assume di non avere provato ovvero che Romeo, affiliato alla ndrangheta, abbia nel corso di due campagne elettorali del 90 e 92, da candidato, ottenuto sostegni di vari gruppi malavitosi essendo invece necessario provare l'esistenza di un disegno elettorale del gruppo e che avesse carattere di permanenza e fosse orientato su diversi soggetti politici.

Al contrario non affronta questo tema che pure era stato oggetto di indagine nell'ambito del procedimento Olimpia 1 ma addirittura afferma esserci la prova della inesistenza di una associazione con tali finalità facente capo alle cosche De Stefano e Tegano la dove, sempre a pag. 78 argomenta che non vi è la prova che l'imputato sia un politico spregiudicato in cerca di consensi elettorali “ma si era, piuttosto, in presenza di un appartenente alla malavita organizzata, facente parte, più in particolare, della cosca De Stefano-Tegano, che svolgeva anche attività politica per i fini di cui si dirà”. A pag. 82 della sentenza è dato leggere: “ Quelle cariche (assessore all'urbanistica e alle finanze) erano solo la base per più rilevanti mete. E, infatti, all'epoca di inizio

del presente processo il Romeo era già deputato nazionale e, se non fosse incorso nelle disavventure giudiziarie, avrebbe potuto ottenere incarichi di maggior peso, servendosi dei quali avrebbe potuto favorire la cosca di appartenenza.”

Un inestricabile pasticcio in questa affermazione che dimostra come la Corte sia andata fuori tema nella ricerca della prova.

Infatti da tale assunto deriva che Romeo svolgeva con piena autonomia la propria attività politica ed elettorale senza coinvolgere gli altri associati come se egli fosse un affiliato in “missione segreta”, un infiltrato nel mondo politico dove operava all’interno di altre associazioni (partiti politici, istituzioni, associazioni culturali e sociali etc.) per raggiungere traguardi istituzionali e politici di livello governativo per favorire, a quel punto la cosca di appartenenza.

Accanto a queste argomentazioni di carattere generale vanno comunque svolte puntuali riflessioni in ordine alla interpretazione, alla attendibilità ed alla valenza indiziante delle dichiarazioni dei testi.

Quanto alle dichiarazioni dell’On. Giacomo Mancini le uniche utilizzabili sono quelle rese all’udienza del 29.10.1996.

Le dichiarazioni non sono comunque utilizzabili ai sensi dell’art. 195 co.7 in quanto non è indicata la persona o la fonte da cui è stata appresa la notizia.

La notizia in ogni caso è stata smentita dai testi Pino e Tursi Prato manca di qualsiasi elemento di riscontro positivo mentre esistono elementi fattuali e logici di segno contrario come ad esempio i risultati elettorali conseguiti dal candidato Romeo nel cosentino ed il consistente apparato politico nonché le manifestazioni pubbliche che da sole giustificano il modesto risultato elettorale conseguito.

Ierardo Michele –

Le sue stese dichiarazioni in fatto elettorale per quanto false ed inveridiche non rappresentano un caso di richiesta da consenso elettorale ad un esponente mafioso. Anzi il presunto dichiarato intento di sollecitare al voto in favore del Romeo qualche familiare nella zona di Melito esclude qualsiasi intervento di attività dispiegata con l’ausilio della forza intimidatrice della organizzazione criminale. La tesi proposta dal collaboratore rappresenta un banale baratto clientelare di natura elettorale.

In ogni caso gli elementi contrari sono costituiti dalla testimonianza di Sacco e dai risultati documenti elettorali conseguiti nella zona di Melito la cui evidente esiguità a fronte dell’apparato consolidato di partito indicano l’infondatezza della versione di Ierardo.

Benedetto Mallamaci –

A giudicare dalle dichiarazioni di Barreca Filippo Romeo non ha mai avuto il suo sostegno elettorale che invece aveva più volte indirizzato su Mallamaci con il quale si incontrava anche in casa di comuni amici (Barreca :::::)

Barreca Filippo

La dichiarazione generica quanto imprecisa è contrastata dalle dichiarazioni del collaboratore Riggio che ha escluso il sostegno elettorale del gruppo Latella a Romeo.

Gregorio Giuseppe

La inattendibilità del teste verbalizzato dalla P.G. emerge dalle dichiarazioni di Figliuzzi e Chisari che ne tracciano la figura di uno schizofrenico.

Le sue dichiarazioni sono intrinsecamente inattendibili e mancano di qualsivoglia riscontro esterno individualizzante.

Le questioni poste ed i dati depositati dalla difesa sulla vicenda elettorale non hanno avuto alcuna valutazione dalla sentenza.

Le testimonianze di Foti, Chisari, Colella, Ielacqua, Licandro e degli altri testi che hanno riferito sul momento elettorale e sulle ragioni delle candidature dell'imputato, sulle modalità e sul tipo e sulla valenza politica interna al partito di appartenenza che la battaglia elettorale rivestiva, sono servite, anche se non menzionate, ad escludere l'immagine di un "politico spregiudicato in cerca di consensi elettorali" così come la puntuale ed ampia documentazione relativa alle diverse competizioni elettorali sarà valsa allo scopo.